



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MANIACI</u>	<u>FAUSTO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>PETRONE</u>	<u>ANIELLO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SALVO</u>	<u>MICHELE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° ~~12~~ 10
depositato il ~~2~~ 010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068' IVA+IRPEF+IRAP 2006
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA ESATRI S.P.A.

proposto dal ricorrente:

T:

difeso da:

AVV. MATTEO SANCES
C/O STUDIO AVV. MATTEO SANCES
PIAZZA A. MORRONE 27 73100 LECCE LE

terzi chiamati in causa:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO
VIA DEI MISSAGLIA, 97 20142 MILANO MI

SEZIONE

N° 22

REG. GENERALE

N° 13430/10

UDIENZA DEL

31/05/2011

ore 14:30

SENTENZA

N°

144/22/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13/07/2011

Il Segretario

difatti, non indica neppure che il ruolo sarebbe conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione, accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della cartella impugnata e fissava per la trattazione nel merito l'udienza del 31/05/2011.

All'udienza del 31/05/2011 assenti le parti, la causa veniva decisa in Camera di Consiglio.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il ricorso è fondato e va accolto.

Infatti, in relazione alle eccezioni di cui al punto:

1. relativa ai vizi di notifica, la tesi di parte ricorrente, a giudizio di questa Commissione non è condivisibile e va censurata, tenuto conto che parte ricorrente è stata posta nelle condizioni di proporre ricorso nei termini e l'atto impositivo ha raggiunto lo scopo per il quale è stato emesso.
2. circa la lamentata assenza degli estremi del responsabile del procedimento amministrativo, la Commissione osserva che nella cartella impugnata è espressamente indicato il nominativo del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella impugnata.
3. relativa all'assenza di motivazione della cartella, infatti nel caso di specie la cartella prodotta in atti dal contribuente è completamente priva di motivazione, non è indicato neppure che il ruolo sarebbe conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione. La Commissione rileva che tale risultanza non è contestata dall'Ufficio. Fondata è dunque l'eccezione del ricorrente perché al medesimo non è consentito di capire come l'Ufficio abbia operato. Non vi è dunque trasparenza dell'operato dell'Ufficio in violazione del diritto di difesa del



contribuente. Ne segue che gli importi iscritti a ruolo potrebbero essere probabili ma non anche certi e dovuti. Ne deriva, pertanto, che solo un atto trasparente e facilmente leggibile (e controllabile) da parte del contribuente può rispettare i canoni di un atto legittimo, in quanto non crea alcun dubbio in merito alle somme richieste. Vi è stato, quindi, lesione del diritto alla difesa perché il contenuto della cartella in esame non consente al contribuente di operare alcun controllo. Viene dunque accolta l'eccezione del contribuente, secondo il quale il comportamento adottato dall'Agente della riscossione determina una grave lesione del diritto di difesa poiché il contenuto della cartella non consente di operare alcun controllo. In tal senso si è già espressa la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale "è illegittima la cartella di pagamento che riporta in maniera criptica i soli codici del tributo richiesto, non comprendendo il contribuente la ricostruzione dell'operato dell'Ufficio attraverso difficili operazioni interpretative di codici e numerazioni" (Corte di Cassazione Sez. Tributaria del 16 settembre 2005, n. 18415).

La Commissione, quindi, per quanto sopra evidenziato accoglie il ricorso e ordina lo sgravio.

Sussistono dunque valide ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e ordina lo sgravio.

Spese compensate.

Milano 31/05/2011

Il Giudice Relatore



Il Presidente

